ISTITUZIONE DI UN FONDO SPECIALE PER IL FINANZIAMENTO DELLE MEDIE E PICCOLE INDUSTRIE MANIFATTURIERE

Art. 4

Nei limiti delle disponibilita' del "Fondo", e con utilizzo delle stesse, l'Istituto mobiliare italiano puo' effettuare le operazioni seguenti:

a) finanziamenti, sotto forma di mutui, aperture di credito, sconti cambiari, riporti ed anticipazioni su crediti derivanti da forniture, su titoli, su merci;

b) garanzie per gli aumenti di capitale delle imprese, sottoscrizione ed acquisto di nuove azioni delle stesse, acquisto di partecipazioni da esse possedute in altre aziende per alienarle successivamente nonche' assunzione del mandato di alienare tali azioni e partecipazioni a condizioni determinate, ed, in casi particolari, rilievo di preesistenti pacchetti azionari delle imprese suddette;

c) sottoscrizione od acquisto di obbligazioni convertibili in azioni, che le imprese emettono per il loro riassetto;

d) finanziamenti a persone o societa' che assumano partecipazioni nelle imprese di cui all'articolo 1, ai fini del loro potenziamento, alla condizione che l'importo del finanziamento sia erogato nella sua totalita' alle imprese stesse. Le operazioni possono essere subordinate all'attuazione di idonei provvedimenti di riassetto economico e tecnico e sono assistite dalle garanzie, sia reali che personali, eventualmente prestate anche da terzi, determinate dall'Istituto mobiliare italiano. A garanzia delle operazioni stesse potra' anche essere convenuta la costituzione del privilegio di cui al decreto legislativo 1 ottobre 1947, numero 1075 e successive modificazioni.

Versione in vigore dal 16 marzo 1965, non più in vigore dal 22 dicembre 2008 · versione 1

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Istituzione di un fondo speciale per il finanziamento delle medie e piccole industrie manifatturiere
Estremi	Decreto-legge 14 gennaio 1965, n. 1
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 15 gennaio 1965

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/istituzione-di-un-fondo-speciale-per-il-finanziamento-delle-medie-e/art-4/versione/1

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it